



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 marzo 2019
(OR. en)

7333/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0062 (NLE)**

**PECHE 108
FAO 5**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 112 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione 9389/1/14 REV 1
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 112 final.

All.: COM(2019) 112 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.3.2019
COM(2019) 112 final

2019/0062 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione 9389/1/14
REV 1**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo che istituisce la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

L'accordo che istituisce la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM") mira a garantire la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, come pure lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo. L'accordo CGPM è entrato in vigore nel 1952. Modifiche all'accordo CGPM sono state approvate nel 1963, 1976, 1997 e 2014.

L'Unione europea è parte contraente dell'accordo CGPM, avendolo approvato con decisione 98/416/CE del Consiglio¹. Anche la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Francia, la Grecia l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti dell'accordo CGPM.

2.2. Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è l'organo istituito dall'accordo CGPM incaricato di garantire la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, come pure lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque intermedie. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per gestire le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.

In quanto membro della CGPM l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. Esiste una dichiarazione di competenza dell'Unione per quanto riguarda l'accordo CGPM. L'Unione esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri che sono parti contraenti: quando vota l'Unione non votano gli Stati membri e viceversa. La CGPM adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri della CGPM presenti.

2.3. Decisioni della CGPM

La CGPM ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità all'articolo 13.3 dell'accordo CGPM, le misure entrano in vigore 120 giorni dopo la data in cui la CGPM ne ha dato comunicazione alle parti contraenti. Le parti contraenti che sollevano obiezioni nei confronti di misure adottate dalla CGPM entro 120 giorni dalla data di notifica non sono vincolate da tali misure. Se più di un terzo delle parti contraenti presenta un'obiezione, le altre parti contraenti non sono tenute ad attuare la misura in questione.

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un

¹ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per la CGPM questo approccio è attuato dalla decisione 9389/1/14 REV 1 del Consiglio, dell'8 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della CGPM per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della CGPM. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 9389/1/14 REV 1 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Pertanto, la presente proposta stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della CGPM per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 9389/1/14 REV 1.

La decisione 9389/1/14 REV 1 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*⁴, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁵ e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁶.

L'attuale revisione tiene conto inoltre degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale sul Mediterraneo e il Mar Nero nella dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever⁷ e nella dichiarazione ministeriale di Sofia⁸.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

⁵ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁶ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

⁷ <https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/sites/inseparable/files/2018-01-26-declaration-malta.pdf>

⁸ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/2018-06-07-sofia-declaration_en.pdf

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti provvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"⁹.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La CGPM è un organo istituito da un accordo, l'accordo CGPM.

Gli atti che la CGPM è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 13 dell'accordo CGPM e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:

regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹⁰;

regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹¹; e

regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹².

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo CGPM.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è intesa a sostituire la decisione 9389/1/14 REV 1, relativa al periodo 2014-2018.

⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

¹⁰ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹² GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e che abroga la decisione 9389/1/14 REV 1

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 98/416/CE del Consiglio¹³ l'Unione europea ha concluso l'accordo che istituisce la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (accordo CGPM). Anche la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Francia, la Grecia l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti dell'accordo CGPM.
- (2) La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo CGPM. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre

¹³ Decisione del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹⁵ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione¹⁶, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*¹⁷ fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) Come sancito nelle conclusioni della conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, che ha adottato la dichiarazione ministeriale MedFish4Ever di Malta il 30 marzo 2017 e della conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Sofia il 7 giugno 2018, gli aspetti fondamentali dell'azione dell'Unione nell'ambito della CGPM sono la promozione di misure volte a sostenere e a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, la gestione delle attività di pesca basata sugli ecosistemi, una cultura del rispetto delle norme per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di gestione della CGPM saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁸; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁹; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (8) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM è stabilita dalla decisione 9389/1/14 REV 1 del Consiglio²¹. È opportuno abrogare la

¹⁵ JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁶ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

¹⁷ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

²¹ Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

decisione 9389/1/14 REV 1 e sostituirla con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.

- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CGPM, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è illustrata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CGPM avviene in conformità all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CGPM nel 2024.

Articolo 4

La decisione 9389/1/14 REV 1 dell'8 maggio 2014 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*